

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI

Il Tribunale Ordinario di Chieti in composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico, dott. Alberto Iachini Bellisarii, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2193 dell'anno 2013 Ruolo Generale Affari Contenziosi (opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 553/1/2013 Ing. – RG 1379/2013), alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 2200/2013, sempre avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 553/2013) vertente

TRA

████████████████████, (P. IVA ██████████), in persona del leg. rapp. p.t., Sig. ██████████, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Ponziani e Marco Femminella in forza di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 515/13 Ing., con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Chieti al Vico dei Germanesi n. 2

OPPOSTO

E: ██████████ (P. IVA ██████████), in persona del l.r. p.t., Sig. ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pimpini, che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 515/13, con domicilio eletto presso il suo studio in Chieti alla Via C. De Lollis n. 34

OPPONENTE

E ██████████, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., avv. ██████████ ██████████, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Sabrina Primavera e Rosalinda Ferrati, domiciliato presso quest'ultima in Guardiagrele (CH) Via Colle Granaro n. 129

OPPONENTE



Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 553/2013 Ing. (RGC 1379/2013)

Conclusioni delle parti

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'8/6/2016, riportandosi ai rispettivi atti difensivi

Fatto e diritto

La società [REDACTED] otteneva dal Tribunale di Chieti il decreto ingiuntivo n. 553/13, con il quale la predetta Autorità ingiungeva alla [REDACTED] e al [REDACTED] il pagamento della somma di €. 64.859,02, rivendicata a titolo di revisione prezzi dalla prima nei confronti delle seconde per la quota di lavori svolta in subappalto dalla [REDACTED] e che l'Enel Distribuzione spa "ha regolarmente corrisposto alla [REDACTED] in virtù di contratto di appalto n. 8400006055 del 11.02.2008 che era stato ripassato tra Enel spa, appunto, ed il [REDACTED] del quale la [REDACTED] è consorziata".

Avverso l'ingiunzione proponevano separate opposizioni la [REDACTED] e il [REDACTED] e da queste scaturivano due distinti procedimenti avverso il medesimo decreto: il n. 2193/2013 RGAC, relativo all'opposizione proposta dalla [REDACTED], e il n. 2200/13 RGAC, proposta dal [REDACTED].

Nel suo atto di opposizione la [REDACTED] censurava il decreto sia per ragioni di rito, incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Chieti, in favore di quella esclusiva territoriale del Tribunale di Roma e funzionale del Tribunale per le Imprese.

Contestava, inoltre, nel merito la pretesa creditoria della [REDACTED], evidenziando che la revisione prezzi non era dovuta alla ditta [REDACTED] in quanto non pattuita in sede di subappalto e, pertanto, non prevista nel relativo contratto. Di conseguenza, in virtù della diversità ed autonomia delle fonti delle obbligazioni, appalto Enel – [REDACTED] (e affidamento da questi alla [REDACTED]), da cui scaturiva, a valle, il sub appalto – per un parte dei lavori commessi - in favore della [REDACTED], non poteva quest'ultima rivendicarla. In particolare, rilevava l'assenza di alcun legame e collegamento relativamente ai corrispettivi tra i due contratti, circostanza confermata dall'art. 3 del rapporto di



subappalto tra la [REDACTED] e la [REDACTED], con il quale era convenuta una detrazione del 6% sul corrispettivo contrattuale complessivamente dovuto alla [REDACTED].

Allegava, poi, ulteriori considerazioni a supporto della inapplicabilità della revisione al rapporto di subappalto, in quanto non erano state dedotte dall'attrice sostanziale né erano emerse, in applicazione dell'art. 1664 cc, le circostanze previste dalla legge che avrebbero consentito, nel caso di positivo accertamento della loro sussistenza, anche in assenza di una altrimenti necessaria pattuizione, l'applicazione delle revisione prezzi.

La [REDACTED], a sua volta, opponeva il decreto eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, tenuto conto che il Consorzio aveva partecipato alla dinamica negoziale e, più in particolare, al rapporto di subappalto quale rappresentante della propria consorziata e non in proprio, tanto che tutti i rapporti di pagamento erano intervenuti esclusivamente tra [REDACTED] e [REDACTED].

Evidenziava, altresì, che il Consorzio, pur munito di rilevanza esterna, non aveva assunto alcuna obbligazione in proprio neanche relativamente al contratto principale di appalto, così da essere totalmente estraneo alla vicenda e per ciò stesso non legittimato passivamente.

Infine, conformemente a quanto dedotto dalla [REDACTED] nella sua opposizione poi riunita, rilevava che nel contratto di subappalto non era stata convenuta alcuna somma in favore del subappaltatore a titolo di revisione prezzi e che l'unica disposizione che faceva riferimento ai prezzi era quella dell'art. 3, che, al contrario, la escludeva, prevedendo una detrazione sul corrispettivo della [REDACTED], inconciliabile con il riconoscimento di tale emolumento aggiuntivo.

L'opposta si costituiva nel giudizio di opposizione contro [REDACTED], iscritto al n. 2200/13 RGAC, poi riunito alla presente, ma non in quello della [REDACTED] (2193/13 RGAC), la cui comparsa non risultava depositata.

Nella comparsa poi rivenuta, la [REDACTED] contestava le avverse ragioni di opposizione e confermava la propria pretesa creditoria, sostenendo che l'esistenza di un collegamento tra i due contratti imponeva alla [REDACTED] di riversare tutte le somme al subappaltatore quanto percepito dall'Enel



Distribuzione relativamente ai lavori eseguiti dalla [REDACTED], quindi anche l'importo per la revisione prezzi, non potendo il vantaggio economico essere riconosciuto alla sola [REDACTED].

Le due opposizioni venivano riunite con provvedimento presidenziale, in quanto inerenti al medesimo decreto e la causa veniva trattata dinanzi al relatore di quella più risalente come numero di ruolo.

Concessi i termini per le richieste istruttorie, rilevato che la causa necessitava di approfondimenti attraverso apposita CTU, veniva disposto ed acquisito il predetto mezzo di valutazione della prova, attraverso il quale il CTU evidenziava che gli importi percepiti dalla [REDACTED] per i lavori svolti in forza del contratto di appalto n. 8000066055, si attestavano in "€. 5.785.357,48 al netto di IVA", mentre quelli eseguiti in subappalto dalla [REDACTED] erano pari ad €. 644.873,93. L'elaborato accertava anche che nell'ammontare dell'importo corrisposto dall'Enel alla [REDACTED], erano incluse somme a titolo di revisione prezzi, siccome espressamente pattuita nel rapporto di appalto, mentre le somme corrisposte dalla [REDACTED] alla [REDACTED] non includevano importi per il titolo di cui è processo.

La causa veniva, quindi, trattenuta a decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto non necessitava di attività istruttoria ulteriore, risultando sufficiente la produzione documentale già agli atti e la relazione peritale acquisita.

Le pretese creditorie della [REDACTED] è destituita di fondamento e le opposizioni vanno accolte.

Relativamente alla posizione del [REDACTED] appare evidente la carenza di legittimazione passiva e l'assoluta estraneità del predetto ente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di appalto e da quello di subappalto.

La tesi dell'opposta pare voler sostenere, ai fini della qualificazione del rapporto tra il consorzio e le imprese consorziate, l'esistenza di una immedesimazione organica tra consorzio e consorziato, conseguente alla delega conferita mediante l'assegnazione dei lavori, in virtù della quale gli atti posti in essere dalle singole imprese sarebbero direttamente imputabili al consorzio che, restando unico titolare



del rapporto per la cui esecuzione materiale agiscono le imprese, non potrebbe considerarsi estraneo alle obbligazioni derivanti dai predetti atti. Tale ricostruzione dei rapporti interni al consorzio e delle conseguenti ricadute sul piano della responsabilità nei confronti dei terzi non trova tuttavia riscontro nella disciplina generale dei consorzi dettata dal codice civile, né in quella di settore riguardante i consorzi di cooperative e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e men che mai nella produzione documentale acquisita agli atti, con particolare riferimento agli accordi contrattuali relativi al subappalto.

Ai sensi dell'art. 2602 cod. civ., infatti, la stipulazione del contratto di consorzio non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un'attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. In tal senso depone non solo la conservazione dell'autonomia delle imprese, rispetto alle quali il consorzio si caratterizza come un distinto centro d'imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614 cc), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n. 4 cc) e la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il consorzio come mandato (art. 2609 cc), il quale postula l'alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall'immediatezza dell'imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario. Decisiva risulta poi la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi dettata dall'art. 2615 cc per i consorzi con attività esterna, la quale prende in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, distinguendo tra quelle contratte in nome di quest'ultimo, per le quali il comma 1 prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali il comma 2 prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile. A tali rilievi va aggiunto, come rilevato dal [REDACTED], che in alcuno degli atto negoziali compare



una obbligazione diretta del predetto opponente che lo renda parte attiva o passiva del rapporto. La responsabilità solidale del consorzio non è pertanto configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il consorzio, essendo quest'ultimo dotato di propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell'organizzazione comune comporti, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della stessa; nè tale mandato è ricollegabile all'assegnazione dei lavori, la quale, comportando l'individuazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, nell'ambito della funzione di coordinamento affidata al consorzio, determina una responsabilità solidale di quest'ultimo nei confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano contrattato con l'impresa consorziata. Infatti, nell'art. 2615 cc manca qualsiasi riferimento alle obbligazioni assunte dai singoli consorziati, dovendo ritenersi che, in coerenza con l'indicata struttura del rapporto intercorrente con questi ultimi, il legislatore abbia in tal modo inteso confermare l'assoluta estraneità del consorzio alle stesse, conformemente al principio generale di cui all'art. 1372 c.c., comma 2.

Di conseguenza, la domanda creditoria avanzata dalla [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] è destituita di fondamento e non può essere accolta.

Anche l'opposizione della [REDACTED] è fondata e, quindi, alla medesima sorte d'infondatezza non sfugge anche la pretesa creditoria avanzata nei confronti della predetta società opponente. Al riguardo, va preliminarmente trattata la questione sollevata dalla [REDACTED] dell'applicazione dell'art. 115 cpc, per la mancata specifica contestazione, da parte delle [REDACTED], delle ragioni poste a sostegno dell'opposizione.

La [REDACTED] non si è tempestivamente costituita nel procedimento di opposizione instaurato dalla [REDACTED], poiché l'unica comparsa che risulta depositata, in data 4/2/2014, è quella nei confronti del



██████████, mentre quella nei confronti della ██████████, come evidenziato dalla stessa opponente, non risulta depositata nel fascicolo, ma solo successivamente inserita e, per ciò stesso, conosciuta dalla parte opponente ben oltre l'udienza di ammissione della prove. La giurisprudenza ha puntualizzato che l'onere di contestazione deve essere assolto nella prima difesa utile (Cass. Civ. 27 febbraio 2008 n. 5191, Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079), argomentando ex art. 167 c.p.c. ma anche sul rilievo che la contestazione sarebbe un'eccezione in senso proprio e quindi soggetta a preclusioni (Cass. 12363/2010) In ogni caso, in adesione ad una interpretazione più comprensiva e di favore per la parte tenuta alla contestazione, l'odierno giudicante individua il termine finale per contestare nell'art. 183 settimo comma cpc, coincidente con il momento in cui il giudice chiude il *thema probandum* con le decisioni istruttorie, poiché il convenuto potrebbe "non contestare" nella prima difesa e contestare successivamente. Ebbene, mentre la ██████████ ha immediatamente sollevato il rilievo con le note istruttorie ex art. 183 VI comma n. 1 cpc, ribadendo nel corso dell'intero giudizio la propria contestazione, la ██████████ non ha opposto alcun rilievo né ha contrastato l'eccezione nel corso della causa, se non nelle repliche finali, per cui, in mancanza di prova certa del deposito e della conoscenza della comparsa da parte del ██████████ prima dell'ammissione delle prove, si è sicuramente verificato l'effetto previsto dall'art. 115 cpc della mancata specifica contestazione.

Da quanto sopra, deriva che la mancata contestazione, contestazione cui era onerata la ██████████ ██████████ relativamente alle ragioni di opposizione sollevate dalla ██████████, disegnando il thema probandum, è sottoposta agli stessi limiti temporali delle allegazioni ed è, quindi, da ritenersi irreversibile una volta verificatasi, come nel caso di specie.

Peraltro, nelle memoria di replica (l'unico atto in cui la ██████████ tenta di confutare la contestazione della ██████████) vi è un espresso riconoscimento da parte della società opposta sulla mancanza della comparsa, tanto che la stessa opposta dichiara di non aver, per mero errore, allegato all'interno del



fascicolo, la propria memoria di costituzione, così come non risulta di esser mai stato emesso un provvedimento di ricostruzione del fascicolo.

Tuttavia, il Giudicante ritiene di dover trarre dalla dedotta circostanza un argomento di prova ex art. 116 II comma cpc, in favore della [REDACTED] ed a danno della [REDACTED].

Volendosi, comunque, verificare la fondatezza dell'opposizione nel merito, si osserva quanto segue.

L'opposizione è fondata nel merito e va, per l'effetto, accolta, tenuto conto che le fonti delle obbligazioni dei due contratti sono distinte e che non vi è coincidenza tra il pagamento pattuito tra Enel Distribuzione spa – [REDACTED] con i pagamenti dovuti nel rapporto [REDACTED] – [REDACTED], né in ordine alla quantità dei lavori né per i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti.

Inoltre, trattandosi di appalto privato, la revisione prezzi è dovuta, mancando uno specifico accordo, solo in presenza delle cause tassative previste dal legislatore codicistico, poiché, in via di principio e in assenza di pattuizione di contenuto diverso, il corrispettivo è invariabile, dovendosi ritenersi la revisione assorbita nella normale alea contrattuale. I presupposti per riconoscerla, anche in assenza di espressa clausola che riconosca la revisione, sono tipizzati nell'art. 1664 cc e riguardano emergenze impreviste quali l'aumento o la diminuzione del costo dei materiali o della manodopera, che comportino una variazione superiore al decimo del prezzo convenuto. La pretesa della opposta non si fonda su tali circostanze, che, quindi, non sono state dedotte e non costituiscono oggetto di causa, poiché la stessa ha ritenuto di aver diritto alla revisione in forza del collegamento tra contratto di appalto e di subappalto.

Non sono state, inoltre, dedotti dalla parti né rappresentati nel corso del giudizio gli altri tipizzati presupposti per richiedere la variazione del corrispettivo, quale quello disciplinato dall'art. 1661 cc: le variazioni al progetto in corso d'opera richieste dal committente e le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche, o simili.



La [REDACTED] e la [REDACTED] non hanno, per l'effetto, inteso derogare alla disciplina generale, applicando il principio dispositivo, attraverso un accordo specifico che consentisse, nel rapporto di subappalto tra loro perfezionatosi, il riconoscimento della revisione prezzi. Ne deriva che i prezzi del contratto di appalto non sono gli stessi di quello del subappalto sotto alcun profilo, con il corollario che la pattuita revisione prezzi nel primo non implica l'automatico riconoscendo del diritto a percepirla anche nel secondo.

Di conseguenza, la pretesa di pagamento della [REDACTED] non può essere accolta, in via generale, per l'assenza di alcuna disposizione contrattuale che riconosceva la revisione prezzi al suappaltatore.

La società opposta, tuttavia, ritiene che tale diritto discenda dalla coincidenza tra i due contratti.. Se, quindi, la revisione è prevista nel rapporto a monte, quello tra committente Enel Distribuzione spa e appaltatore [REDACTED], stante il richiamo del rapporto principale nel legame derivato, secondo la tesi della [REDACTED] non poteva essere negato il diritto della deducente a riceverla nel dalla [REDACTED] anche nel subappalto.

Anche tali affermazioni non meritano accoglimento.

Infatti, come rilevato dalla società opponente, la revisione prezzi è prevista solo nel primo contratto, quello tra Enel Distribuzione spa e [REDACTED], con il corollario che, in applicazione dei criteri ermeneutici, tale circostanza ha senso proprio in ragione del fatto che, nel contratto di sub appalto, la revisione prezzi non è dovuta in quanto non pattuita.

Inoltre, a sostegno di tale circostanza intervengono le disposizioni contenute nel punto II capitolo 2 del contratto di appalto, nel quale si afferma che *“la Revisione prezzi è calcolata dall'appaltatore, fermo il diritto di effettuarne la verifica. L'importo della revisione dei prezzi non concorre alla formazione né al raggiungimento dell'importo complessivo del presente ordine”*. Talché, la revisione prezzi non è



estesa né appare applicabile al subappalto, sia perché non pattuita sia perché il contratto di subappalto prevede un corrispettivo complessivo invariabile legato alle sole quantità di lavorazioni.

Inoltre, ontologicamente incompatibile con il riconoscimento di somme a titolo di revisione prezzi è la clausola sub 3 del contratto di subappalto che riconosce espressamente, a favore della [REDACTED] ed a carico della [REDACTED], “... una detrazione del 6% (diconsi sei per cento) sui prezzi contrattuali”. Tale clausola preclude la rivendicazione della [REDACTED] poiché se addirittura è prevista l’applicazione di una decurtazione nella indicata percentuale sul corrispettivo pattuito, non può contestualmente riconoscersi una maggiorazione, in favore dello stesso soggetto, a titolo di revisione prezzi.

Il legame contrattuale tra il rapporto principale e quello di subappalto non è da intendersi cd. passante, cioè meramente riproduttivo, relativamente al corrispettivo, l’uno nell’altro, tanto che all’art. 1 viene indicato un limite al corrispettivo nell’ammontare di €. 289.000,00, cristallizzando un importo che non contiene alcun riconoscimento e menzione della revisione.

Nell’art. 6 del contratto di appalto, inoltre, viene ribadito che l’importo del subappalto, pur se variabile in relazione alle opere effettuate, viene determinato in un ammontare specifico e risente della quantità di lavori svolta, ma sempre senza che sia prevista alcuna maggiorazione a titolo di revisione prezzi. Il pagamento del corrispettivo contrattuale nel subappalto resta determinato sulla base delle lavorazioni effettivamente svolte dalla subappaltatrice.

A tali ragioni deve aggiungersi, a conferma dell’infondatezza della pretesa creditoria della [REDACTED], il cennato argomento di prova, ex art. 116 cpc, della mancata specifica contestazione delle ragioni di opposizione della [REDACTED].

Le opposizioni vanno, quindi, accolte e il decreto revocato.



Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, attesa l'integrale soccombenza, vengono poste a carico dell'opponente e liquidate per l'intero come in dispositivo, avuto riguardo ai compensi medi previsti per i giudizi di valore corrispondente al petitum della fase monitoria..

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, revoca il decreto ingiuntivo opposto ed accoglie le opposizioni proposte dalla [REDACTED] e dal [REDACTED], dichiarando che nulla è dovuto da queste ultime in favore della [REDACTED] a titolo di revisione prezzi.

Condanna l'opponente [REDACTED], in persona del leg. rapp..r.p.t. al pagamento, in favore della [REDACTED] e del [REDACTED], delle spese processuali, liquidate, in favore di ciascuna delle opposenti, sulla base del valore medio dello scaglione di appartenenza in complessivi €. 13.430,00, di cui €. 2.430,00 per studio, €. 1.550,00 per la fase introduttiva, €, 5.400,00 per la fase di trattazione / istruttoria ed €. 4.050,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, cap e fiscali come per legge.

Chieti, 20.10. 2016

IL GIUDICE UNICO A. IACHINI BELLISARII

